

N° 190
ex Cell. *Lettera Carmela*

392077

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. _____

Brindisi _____

Ufficio Inquilinato

-AL SIG. *Pettarino Giuseppe*
Via Maus. Mindelli *lotto 1-A/6*
OSTUNI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione Legge 655 Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Maus. Mindelli Lotto 1 scala A interno 6.-

Detto alloggio è composto di vani utili / oltre gli accessori equivalenti a vani legali /.-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n.17, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. _____ come appresso dovuto:

- a)- mensilità di fitto e servizi dal 1/11/73 al 30/11/73
£. / vano x vani /£. 4.951
b)- canone consumo acqua normale e fogna.. " 800
c)- contributo nelle spese di illuminazione
delle scale..... " 800
d)- imposta registraz.ecc. (il 4% a).... " _____

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 5.951

- e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)" 11.902
f)- Deposito spese contrattuali..... " 5.000=

TOTALE.....£. 22.853

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo, mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.-

Si avverte che, in virtù dell'art.12 commi 4° e 5° della Legge 23/5/1964, n.655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato ed abitato a pena di decadenza entro il 30/10/73, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.-

Non presentandosi entro il 30/10/73, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(~~Dr. Ugo...~~ *Dr. Raffaele F. Schiavo*)

~~ex~~ Cellie Tateo Carnela

Prot. N. 5244

Brindisi 15 OTT. 1973

Ufficio Inquilinato

~~-AL SIG. PATTAVINA GINSEPPINA~~

~~Via Mann. Minelli-Lotto 1- A/6~~

OSTUNI

OGGETTO: Assegnazione di ~~alloggio~~ ^{abitazione} in locazione semplice.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione Legge 655 Le è stato concesso ~~un alloggio~~ ^{in cambio} in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Mons. Mindelli Lotto 1 scala A interno 3. -

Detto alloggio è composto di vani utili --- oltre gli accessori equivalenti a vani legali ---. -

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n.17, per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'alle-
legato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. **22.853,-**
come appresso dovuto:

a)- mensilità di fitto e servizi dal 1/11/1973 al 30/11/1973
 £. _____ vano x vani _____ £. 4.951

b)- canone consumo acqua normale e fogna.." 800

c)- contributo nelle spese di illuminazione
 delle scale....." 200

d)- imposta registraz.ecc. (il 4% su a)..."

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 5.951

e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)"	<u>11.902</u>
f)- Deposito spese contrattuali....."	<u>5.000</u> =

TOTALE.....£. 22.853

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo, mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.-

Si avverte che, in virtù dell'art.12 commi 4° e 5° della Legge 23/5/1964, n.655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato ed abitato a pena di decadenza entro il 30/10/1973, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.-

Non presentandosi entro il 30/10/1973, sarà dichiarata rin-
nunciataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

Istituto Autonomo
Case Popolari
Brinoli si

Le sottoscritte Cellie Cateo
Carmela abitante al N° 4
e Pattavino Giuseppe
abitante al N° 6 dell'Edificio
scala A, comunicano:
In base al contratto di
Locazione in data 10-4-1950
e alla prima ricevuta di
canone di fitto, risulta
che l'assegnazione fu
fatta agli stessi appartamenti
dove tuttora vi abitano.
Pertanto, alle S. ^{re} Cellie fu
assegnato il N° 4 ed abita
al N° 4, mentre la S. ^{re}
Pattavino fu assegnato
il N° 6 ed abita al N° 6.
Fregano codesto Ente di
controllare i vecchi contratti
e di aggiustare la situazione.
Intanto le sottoscritte

comunicano di voler
rimanere ognuno nei
propri appartamenti -

Ringraziamo
Pattarina Giuseppa

Belli Vito Carmela
Ostuni 28-10-1966

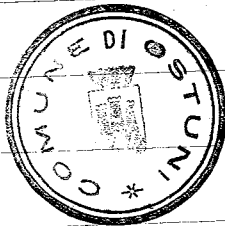
V. Mons. Minopelli 5/4-5/6
P. Lotto Scalp A

CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

NOTO per la legalizzazione della firma del
Pattarina Giuseppa e Belli Vito
Carmela residenti in Ostuni

Ostuni li 28 OTT. 1966



IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Sig. Salvatore Nofa)

Salvatore Nofa

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi
=====

Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. ~~Cellio Tateo Carnela~~

Via ~~M.R. Imbriani, 30~~

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto ~~40~~ delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di L. 6.6.021,- come appresso dovuta:

- 1. 3.000 per fitta dal 1.4.50 al 10.5.50
- 2. 2.250 per deposito cauzionale
- 3. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua
- 4. 300 per deposito spese contrattuali
- 5. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto CELLIE Tateo Carmela
assegnatario dell'appartamento n. 4 palazzina A.
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani 2 oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano 1^o - primo -

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li 1^o aprile 1950.-

L'INQUILINO

Cellie Tateo Carmela d. Giuseppe

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici -

ARGOMENTO : Iscritto al n. 15 dell'O.d.G. 22.XI.1966 n. 9916
per il Consiglio di Amministrazione.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE

O G G E T T O

VARIARE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE SIGG.RE GELLIE TATEO GARMELA E PATTAVINA GIUSEPPINA, INQUILINE I° LOTTO CASE POPOLARI IN OSTUNI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO.

Seduta Consiliare
del 30 NOV. 1966

Le Sigg.re Gellie Tateo Garmela e Pattavina Giuseppina, inquiline del I° Lotto di case popolari in Ostuni, hanno comunicato con nota raccomandata che sin dal 10.4.1959 esse occupano appartamenti diversi da quelli indicati nei loro contratti di locazione per un errore commesso quando furono consegnati gli alloggi. (Infatti la Sig.ra Gellie Tateo Garmela occupa l'appartamento n.4 anziché il n.6 mentre la Sig.ra Pattavina Giuseppina occupa l'appartamento n.6 anziché il n.4).

PROVVEDIMENTO
ADOTTATO N° 1409

SI APPROVA

In dipendenza di quanto sopra, esse hanno chiesto la regolarizzazione della loro posizione dichiarando disposte a rimanere nell'appartamento occupato.

La Sez. Amministrativa ha fatto presente, però che la Sig.ra Gellie Tateo Garmela ha regolare contratto di locazione mentre la Sig.ra Pattavina Giuseppina, che ebbe a subentrare al proprio figlio Stranulla Giuseppe con ordinanza del Sig. Presidente dell'11.3.1955, non ha stipulato il relativo contratto.

Quanto sopra si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amm/ne per i provvedimenti che riterrà più opportuno adottare.

Il Consiglio,

- adotta la relazione del Presidente;
- lette le istanze della Sigg.re Gellie Tateo Garmela e Pattavina Giuseppina, inquiline del I° lotto case popolari nel Comune di Ostuni;
- viola il D.P.R. 23.5.64, n. 655;
- lette l'art. 5 dello stesso;
- adotta l'ordinanza del Consiglio di Amm.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) **Cm.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di **Presidente dell'I.A.C.P.**

dimorante (2) **Brindisi-Via Gasimiro 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) **ed il**

Sig. CELLIE Ttao Carmela di Nicola

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 Agosto** 19 **56**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n. 6 del 1° lotto di**
Casa Popolari in Brindisi Ostuni-Via Ceglie.

Durata della locazione: **Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957**

Corrispettivi pattuiti: **L. 2.820,= mensili anticipate.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI

29 SET. 1956

A , addi 19

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addi **18 OTT. 1956** 19 al N. **2065**

vol. foglio registro **442 privati, ed esatte lire duecento tre =**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. (1) Com.te Ubalde Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess. denunziante (3) ed il

Sig. CELLIE TATEO CARMELO

convenzioni che (4) hanno avuto
20 AGO. 1954
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.6 al 1° Letto delle Case
Popolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 20 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £.2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE (7)
(Com.te Ubalde Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19 1521
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 80



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45-
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I¹ sottoscritt o (1) Com. Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziante (3) ed il

Sig. C^ellie Tateo Carmelo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 al I° lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 953 al 10 Agosto 954

Corrispettivi pattuiti: £. 2.250= mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

27 AGO. 1953

A BRINDISI, addì 19



DENUNZIANTE
PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1711

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 70



(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratta dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
G. 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziati e (3) ed il

Sig. RA CELLIE TATEO CARMELA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3804- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 27 Agosto 1962
A, addi

IL DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi 23 AGO 1962 19 al N. 1674

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. **CEGLIE TATEO CARMEKA**

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/6 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 3804 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 15960 - 532

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



L. DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

d'.....
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(4) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il

Stg. CELLIE Tates Camela

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 1° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO 1959 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL F. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant. e (3) ed il

Sig. Cellix Totò Cornelia

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 1° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ortona

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate 3580,0

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58...

DENUNZIANTE (7)

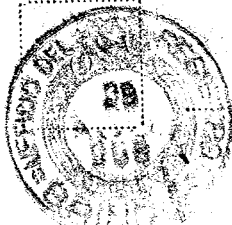
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N. 1705

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(1) ultimo capoverso, della normale n. 43
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. CELLIE TATEO Canale

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6 del 1^o lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 127 APR 1960 19 60

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 19 al N. 608

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

- TELECOMUNICAZIONI SPT CARLOTTE 10 10
INTERTELECOMUNICAZIONI SPT CARLOTTE 10 10
- rilevato dalle istanze delle predette inquiline che trattasi di cambio consensuale di alloggio;
 - ad unanimità di voti

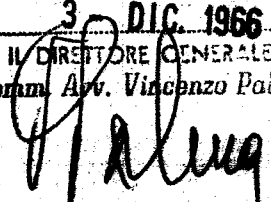
DELIBERA

di trasmettere la pratica di cui nella descrittiva che precede all'urgenza di competenza e cioè alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 10 del D.P.R. 23.5.64, n. 655

Per copia conforme

Brindisi, li 3 DIC. 1966

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)



ORE NON DE

N. 15 *non è eventuale*

Oggetto: *Stauria* Sigg. Cellie Lates Carmela e
Gattavina Giuseppina, inquilini 1° lotto case
popolari in Ostuni.

La Sigg. Cellie Lates Carmela e
Gattavina Giuseppina, inquilini del 1° lotto
di case popolari in Ostuni, hanno comuni-
cato, con nota raccomandata, che ~~dal~~
sin dal 10-4-1950 essi occupano apparta-
menti diversi da quelli indicati ~~dal~~ nel
loro contratto di locazione, ^{per un errore di distribuzione} ~~che non~~ ^{complesso} ~~che non~~
quando furono ~~assegnati~~ ^{assegnati} gli alloggi ~~che non~~
~~avrebbero~~ ^{previdentemente} la Sigg. Cellie ^(infatti) ~~che non~~
Lates Carmela occupa l'appartamento ~~indicato~~ ^{che la} ~~che non~~
~~con~~ n° 4 anziché il n° 6 mentre la ^{di rimanere}
Sigg. Gattavina Giuseppina occupa l'apparta-
mento n° 6 anziché il n° 4.)

~~I proclami richiesti. suddetti~~
~~con~~

ad hanno chiesto la regolarizzazione
della loro posizione dichiarandosi
disposti a rimanere nell'appartamento
occupato.

La Sezione Amministrativa ha fatto
presente, però, che ~~mentre~~ ^{La Sigg.} la ~~Lates~~ ^{Lates} Cellie
Lates Carmela ha regolare contratto di
locazione mentre la Sigg. Gattavina Giuseppina
che ebbe a subentrare al proprio figlio Strazzullo
Giuseppi con ordinanza ^{del Sg. P. n. 149 del 3.1955} ~~del Sg. P. n. 149 del 3.1955, ~~non~~
~~che non~~ ^{ha} stipulato il relativo contratto.~~

Conto si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti che riterrà più opportuno adottare.

Il Consiglio

- Vista l'istanza in data 28.10.1966 presentata ^{alla} ~~dal~~ Sigg. ^{Cellie} Rato Carmela e Patawina Giuseppina, inquilini del 1° lotto di case popolari in Ostuni;

- Considerato che la Sigg. Cellie Rato Carmela ^{effettivamente} occupa l'appartamento n° 6 e non il n° 6 come erroneamente indicato nel contratto di locazione n° 713 di Ref. del 23.1.1955;

- Considerato che la Sigg. Patawina Giuseppina ^è subentrata al figlio Strazzulli Giuseppe, che ^{aveva rimpiazzato a suo padre} ~~aveva~~ ^{aveva} uoluto del 18.1.1955, sin dall'11.3.1955;

! ad unanimità di voti

DELIBERA

1°) Si autorizzare la Sezione contabile ad approvare le ^{relative} ~~modifiche~~ ^{modifiche} relative alle Sigg. Cellie Rato Carmela;

2°) di autorizzare la Sezione Amministrativa a stipulare il ~~se~~ contratto di locazione con la Sigg. Patawina Giuseppina e di dare

Manu/12

21/1/1966

10300

Ufficio Tecnico

Alla Sig.ra CELLIE TATEO CARMELA
I° Lotto Case Popolari
Via Mons. Mindelli n.5 - Int.4
O S T U N I

OGGETTO: Richiesta per ottenere la costruzione di un controtelaio sulla terrazza per formazione di soffitta.--

In esito alla richiesta indicata in oggetto si è spiacenti non poter intervenire per realizzare la soffitta richiesta, in quanto tali lavori non rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria di questo Istituto.--

Per quanto riguarda eventuali lavori di protezione ed impermeabilizzazione delle murature prospicienti la terrazza di pertinenza dell'alloggio, la loro esecuzione potrebbe avvenire solo nella entrante stagione estiva, a complemento di quelle già eseguite in passato.--

Distinti saluti.--

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/g1.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

938- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. CEGLIE TATEO CAMELE

Lotto 1^a Scala A Int. 6

Via per Cybe

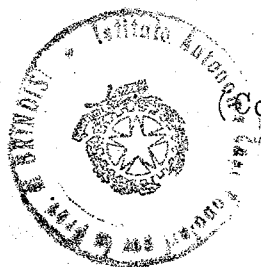
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.580,=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7266

Brindisi, li 15-8-61

AL SIG. Peplie Taka Pamela

Lotto 1° Scala A Int. 6

Via fu Peplie

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 370 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.569 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£ <u>1.028</u> vano per vani <u>370</u> £ .	<u>3.804</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .		<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..		<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.		<u>115</u>
		<u>4.569</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



[Handwritten signature]

6 OTT. 1959

Tecnic

1^a Lott. o
Int. 6

la Sig.ra

CELLIE TATTO CARMELA

Via Mons. Luigi Mindelli n. 5/4

1168

Tecnico

19/9/1959

O S T U N I

Richiesta di autorizzazione per modifiche nell'appartamento.-

In riferimento alla Sua nota datata 19/9/1959, si comunica che la richiesta relativa alla costruzione dei tramezzi di disimpegno tra il vano pranzo e il vano letto, è accolta a condizione che si adoperi materiale in pomice o laterizi da cm. 6.-

I lavori occorrenti, però, dovranno essere eseguiti a tutte Sue cure e spese e sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo Istituto; mentre rimane salva la facoltà dell'Istituto di richiedere la messa in pristino in caso di rilascio dell'alloggio.

Si resta in attesa di conoscere la data in cui verranno eseguiti i lavori.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

RO/gi.

Ann. No

19 LUG. 1966

6377 - 6809

UFFICIO TECNICO

Alla Sig.ra CELLIE TATEO CARMELA
ed altri inquilini - I° Lotto Sc.A
Via Mons. Luigi Mindelli
OSPUNI

OGGETTO: Richiesta lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.-

* * * * *

In esito alla nota del 30/6 u.s. riguardante i lavori di cui all'oggetto si fa presente che è stato già disposto per la esecuzione dei lavori di manutenzione corrente.-

Si assicura peraltro che la tinteggiatura pareti e verniatura infissi relativi alle scale, sono già compresi nel piano predisposto da questo Istituto e saranno eseguite non appena detto piano sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.-

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

RD/GA.

[Handwritten signature]